

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 80

44° anno

10 marzo 2001

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

### Numero d'informazione

### Sommario

Pagina

2001/C 80/01

|                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001</b> ..... | 1  |
| PARTE PRIMA — MODIFICHE DI MERITO                                                                                                                                                        |    |
| — Articolo 1: punti da 1) a 15) (trattato UE) .....                                                                                                                                      | 6  |
| — Articolo 2: punti da 1) a 47) (trattato CE) .....                                                                                                                                      | 13 |
| — Articolo 3: punti da 1) a 25) (trattato CEEA) .....                                                                                                                                    | 29 |
| — Articolo 4: punti da 1) a 19) (trattato CECA) .....                                                                                                                                    | 36 |
| — Articolo 5: Protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE .....                                                                                                                        | 42 |
| — Articolo 6: Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee .....                                                                                                     | 42 |
| PARTE SECONDA — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                                                                                                                        |    |
| — Articoli da 7 a 13 .....                                                                                                                                                               | 43 |
| PROTOCOLLI                                                                                                                                                                               |    |
| — Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea .....                                                                                                                                 | 49 |
| — Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia .....                                                                                                                                | 53 |
| — Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio .....                                                        | 67 |
| — Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea ....                                                                                               | 69 |
| ATTO FINALE .....                                                                                                                                                                        | 70 |
| DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA .....                                                                                                                                            | 77 |
| DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA .....                                                                                                                                   | 87 |

IT

Prezzo:  
19,50 EUR

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

# TRATTATO DI NIZZA

CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,  
I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ  
EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI

(2001/C 80/01)



SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo,

DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam, volto a preparare il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea in un'Unione allargata,

DETERMINATI a portare avanti, su tale base, i negoziati di adesione per giungere ad una conclusione positiva, secondo la procedura prevista dal trattato sull'Unione europea,

HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi,

ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Sig. Louis MICHEL,  
Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Sig. Mogens LYKKETOFT,  
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Sig. Joseph FISCHER,  
Ministro federale degli affari esteri e Vice Cancelliere federale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Sig. Georgios PAPANDREOU,  
Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

Sig. Josep PIQUÉ I CAMPS,  
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Sig. Hubert VÉDRINE,  
Ministro degli affari esteri;

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Sig. Brian COWEN,  
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sig. Lamberto DINI,  
Ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Sig.ra Lydie POLFER,

Vice Primo Ministro, Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Sig. Jozias Johannes VAN AARTSEN,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Sig.ra Benita FERRERO-WALDNER,

Ministro federale degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Sig. Jaime GAMA,

Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri;

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Sig. Erkki TUOMIOJA,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

Sig.ra Anna LINDH,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Sig. Robin COOK,

Ministro degli affari esteri e del Commonwealth;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

PARTE PRIMA  
**MODIFICHE DI MERITO**

*Articolo 1*

Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.»

2) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 17*

1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.»

3) All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il terzo trattino seguente:

«— quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.»

4) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 24*

1. Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza.

2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno.

3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

5. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiara che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio.

6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione.»

5) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 25*

Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione.

Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47.»

6) Sono inseriti gli articoli seguenti:

*«Articolo 27 A*

1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identità come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano:

- i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune nonché le decisioni adottate nel quadro di tale politica;
- le competenze della Comunità europea;
- la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa.

2. Gli articoli da 11 a 27 e gli articoli da 27 B a 28 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 27 C e negli articoli da 43 a 45.

*Articolo 27 B*

Le cooperazioni rafforzate di cui al presente titolo riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse non possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.

### Articolo 27 C

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 27 B presentano una richiesta in tal senso al Consiglio.

La richiesta è trasmessa alla Commissione e, per informazione, al Parlamento europeo. La Commissione esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le politiche dell'Unione. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio che delibera ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nel rispetto degli articoli da 43 a 45.

### Articolo 27 D

Fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione, il Segretario generale del Consiglio, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, provvede in particolare affinché il Parlamento europeo e tutti i membri del Consiglio siano pienamente informati dell'attuazione delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

### Articolo 27 E

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 27 C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione dà un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma.»

7) All'articolo 29, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32;»

8) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 31

1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:

- a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;
- b) la facilitazione dell'extradizione fra Stati membri;

- c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;
- d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
- e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.

2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust:

- a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale;
- b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol;
- c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.»

9) L'articolo 40 è sostituito dai seguenti articoli 40, 40 A e 40 B:

#### «Articolo 40

1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a consentire all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo.
2. Gli articoli da 29 a 39 e gli articoli 40 A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 40 A e negli articoli da 43 a 45.
3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonché agli articoli 40 A e 40 B.

#### Articolo 40 A

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 40 trasmettono una richiesta alla Commissione, che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al Consiglio un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

#### *Articolo 40 B*

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 40 A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio, eventualmente corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che può ritenere necessarie perché tale Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospenso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44, paragrafo 1.»

10) (non riguarda la versione italiana)

11) L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 43*

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

- a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione;
- b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione;
- c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;
- d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità;
- e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato;
- f) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;
- g) riunisca almeno otto Stati membri;
- h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;

i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.»

12) Sono inseriti gli articoli seguenti:

*«Articolo 43 A*

Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

*Articolo 43 B*

Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento ai sensi degli articoli 27 E e 40 B del presente trattato e dell'articolo 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.»

13) L'articolo 44 è sostituito dai seguenti articoli 44 e 44 A:

*«Articolo 44*

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all'articolo 43, si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata stabilita sulla base dell'articolo 27 C. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione.

2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

*Articolo 44 A*

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.»

14) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 45*

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione e della Comunità, e cooperano a tale scopo.»

15) L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 46*

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

- a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
- b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35;
- c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato;
- d) l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;
- e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all'articolo 7, per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo;
- f) gli articoli da 46 a 53.»

*Articolo 2*

Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) L'articolo 11 è sostituito dai seguenti articoli 11 e 11 A:

*«Articolo 11*

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.

#### *Articolo 11 A*

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.»

2) All'articolo 13, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2 seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.»

3) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 18*

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.»

4) All'articolo 67 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:

- le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie;
- le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.»

5) L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 100*

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.»

6) All'articolo 111, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.»

7) All'articolo 123, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase.»

8) L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 133*

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.

In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.

6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.

Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.

La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.»

9) L'articolo 137 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 137*

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- b) condizioni di lavoro,
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- e) informazione e consultazione dei lavoratori,
- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la gestione, fatto salvo il paragrafo 5,
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,
- h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150,
- i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
- j) lotta contro l'esclusione sociale,
- k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine il Consiglio:

- a) può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.

3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:

- non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
- non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.»

10) All'articolo 139, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità.»

11) L'articolo 144 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 144

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato:

- di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità;
- di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
- fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.»

12) All'articolo 157, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.»

13) All'articolo 159, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.»

14) All'articolo 161 è aggiunto il terzo comma seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.»

15) All'articolo 175, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni adotta:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza;

— sull'assetto territoriale;

— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;

— sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.»

16) Nella parte terza è aggiunto il titolo seguente:

«Titolo XXI

**COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI**

*Articolo 181 a)*

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità.

La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.»

17) All'articolo 189, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.»

18) All'articolo 190, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.»

19) All'articolo 191 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.»

20) All'articolo 207, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.»

21) L'articolo 210 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 210*

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.»

22) All'articolo 214, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

23) L'articolo 215 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 215*

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.»

24) L'articolo 217 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 217*

1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.

2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.

4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.»

25) All'articolo 219 è soppresso il primo comma.

26) L'articolo 220 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 220*

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.

Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato.»

27) L'articolo 221 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 221*

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.»

28) L'articolo 222 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 222*

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e in piena indipendenza conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.»

29) L'articolo 223 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 223*

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

30) L'articolo 224 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 224*

Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.»

31) L'articolo 225 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 225*

1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.

3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.»

32) È inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 225 A*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.»

33) È inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 229 A*

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»

34) All'articolo 230, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.»

35) L'articolo 245 è sostituito dal seguente:

«Articolo 245

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso.»

36) L'articolo 247 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.»

37) L'articolo 248 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

38) All'articolo 254, paragrafi 1 e 2, i termini «*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*» sono sostituiti dai termini «*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

39) L'articolo 257 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 257*

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.»

40) L'articolo 258 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 258*

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

|             |    |
|-------------|----|
| Belgio      | 12 |
| Danimarca   | 9  |
| Germania    | 24 |
| Grecia      | 12 |
| Spagna      | 21 |
| Francia     | 24 |
| Irlanda     | 9  |
| Italia      | 24 |
| Lussemburgo | 6  |
| Paesi Bassi | 12 |
| Austria     | 12 |
| Portogallo  | 12 |
| Finlandia   | 9  |
| Svezia      | 12 |
| Regno Unito | 24 |

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.»

41) All'articolo 259, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.»

42) L'articolo 263 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 263*

È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni", composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

|             |    |
|-------------|----|
| Belgio      | 12 |
| Danimarca   | 9  |
| Germania    | 24 |
| Grecia      | 12 |
| Spagna      | 21 |
| Francia     | 24 |
| Irlanda     | 9  |
| Italia      | 24 |
| Lussemburgo | 6  |
| Paesi Bassi | 12 |
| Austria     | 12 |
| Portogallo  | 12 |
| Finlandia   | 9  |
| Svezia      | 12 |
| Regno Unito | 24 |

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.»

43) L'articolo 266 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 266*

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto.»

44) L'articolo 279 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 279*

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

- a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;
- b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.»

45) L'articolo 290 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 290*

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»

46) L'articolo 300 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.»;

- b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.»

47) L'articolo 309 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, i termini «articolo 7, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 3»;
- b) al paragrafo 2, i termini «articolo 7, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 2».

### *Articolo 3*

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) All'articolo 107, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.»

2) All'articolo 108, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.»

3) All'articolo 121, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.»

4) All'articolo 127, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

5) L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 127, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.»

6) L'articolo 130 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 130*

1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.
2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.
4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.»

7) All'articolo 132 è soppresso il primo comma.

8) L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 136*

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.

Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 140 B, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato.»

9) L'articolo 137 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 137*

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.»

10) L'articolo 138 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 138*

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.»

11) L'articolo 139 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 139*

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

12) L'articolo 140 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 140*

Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.»

13) L'articolo 140 A è sostituito dal seguente:

*«Articolo 140 A*

1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 146, 148, 151, 152 e 153, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 140 B.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.

3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 150, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.»

14) È inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 140 B*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.»

15) All'articolo 146, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti propone per salvaguardare le proprie prerogative.»

16) L'articolo 160 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 160*

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso.»

17) L'articolo 160 B è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.»

18) L'articolo 160 C è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

19) All'articolo 163, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.»

20) L'articolo 165 è sostituito dal seguente:

«Articolo 165

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.»

21) L'articolo 166 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 166*

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

|             |    |
|-------------|----|
| Belgio      | 12 |
| Danimarca   | 9  |
| Germania    | 24 |
| Grecia      | 12 |
| Spagna      | 21 |
| Francia     | 24 |
| Irlanda     | 9  |
| Italia      | 24 |
| Lussemburgo | 6  |
| Paesi Bassi | 12 |
| Austria     | 12 |
| Portogallo  | 12 |
| Finlandia   | 9  |
| Svezia      | 12 |
| Regno Unito | 24 |

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.»

22) All'articolo 167, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.»

23) L'articolo 183 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 183*

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

- a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;
- b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.»

24) L'articolo 190 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 190*

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»

25) L'articolo 204 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, i termini «articolo F.1, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 3»;
- b) al paragrafo 2, i termini «articolo F.1, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 2» e i termini «articolo F, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 6, paragrafo 1».

*Articolo 4*

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

2) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 11*

1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.

2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.

4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.»

3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 12 A, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.»

4) All'articolo 13 è soppresso il primo comma.

5) All'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.»

6) All'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.»

7) All'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.»

8) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 31*

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.

Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 32 sexies, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato.»

9) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.»

10) L'articolo 32 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 32 *bis*

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.»

11) L'articolo 32 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 32 *ter*

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

12) L'articolo 32 *quater* è sostituito dal seguente:

«Articolo 32 *quater*

Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.»

13) L'articolo 32 quinquies è sostituito dal seguente:

«*Articolo 32 quinquies*

1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 38, 40 e 42, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 32 sexies.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.

3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 41, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.»

14) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 32 sexies

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.»

15) L'articolo 33 è modificato come segue:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte di giustizia è competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro, dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione.»

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti propone per salvaguardare le proprie prerogative.»

16) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto.»

17) L'articolo 45 B è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.»;

18) L'articolo 45 C è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

19) L'articolo 96 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, i termini «articolo F.1, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 3»;
- b) al paragrafo 2, i termini «articolo F.1, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 2» e i termini «articolo F, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 6, paragrafo 1».

#### *Articolo 5*

Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.6 L'articolo 10.2 può essere modificato dal Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo che delibera all'unanimità, su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Consiglio raccomanda l'adozione di tali modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Una raccomandazione formulata dalla BCE in virtù del presente paragrafo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo.»

#### *Articolo 6*

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 21*

Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.»

PARTE SECONDA  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

*Articolo 7*

I protocolli sullo statuto della Corte di giustizia allegati al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono abrogati e sostituiti dal protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato dal presente trattato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

*Articolo 8*

Gli articoli da 1 a 20, gli articoli 44 e 45, l'articolo 46, secondo e terzo comma, gli articoli da 47 a 49 e gli articoli 51, 52, 54 e 55 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono abrogati.

*Articolo 9*

Fatti salvi gli articoli del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che restano in vigore, le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato dal presente trattato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica si applicano allorché la Corte di giustizia esercita le sue competenze in virtù delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 10*

La decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, quale modificata, è abrogata ad eccezione dell'articolo 3, purché il Tribunale di primo grado eserciti, ai sensi di detto articolo, attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 11*

Il presente trattato è concluso per un periodo illimitato.

*Articolo 12*

1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

*Articolo 13*

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diesen Vertrag gesetzt.

Εἰς πίστωση των ανωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τὴν παρούσα συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Tratado.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag.

Hecho en Niza, el veintiséis de febrero de dos mil uno.

Udfærdiget i Nice, den seksogtyvende februar to tusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechszwanzigsten Februar zweitausendeins.

Έγινε στη Νίκαια, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.

Arna dhéanamh in Nice ar an séú lá is fiche d'Fheabhra sa bhliain dhá mhíle is a haon.

Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.

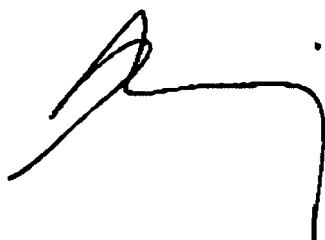
Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenäkymmenentenäkuudentena helmikuuta 2001.

Utfärdat i Nice den tjugosjätte februari år tjugohundraett.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen  
Für Seine Majestät den König der Belgier



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

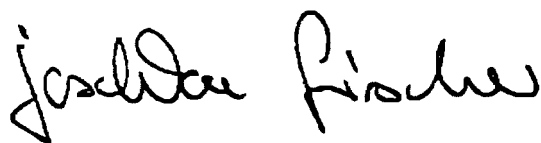
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

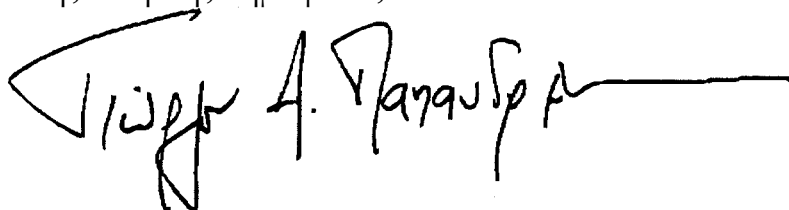
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



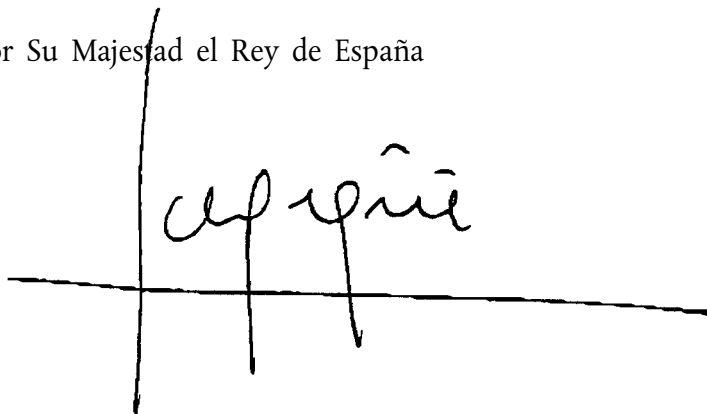
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



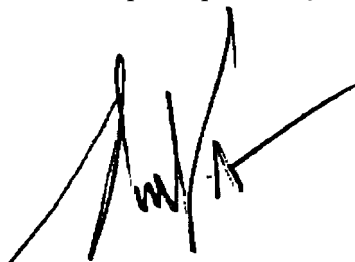
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



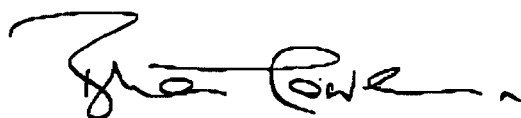
Por Su Majestad el Rey de España

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Carlos', written over a horizontal line. The signature is stylized with a vertical line through it.

Pour le Président de la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Chirac', written over a horizontal line. The signature is stylized with a vertical line through it.

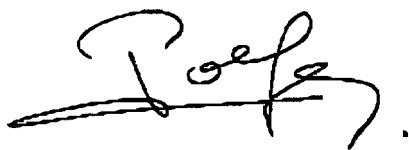
Thar ceann Uachtarán na hÉireann  
For the President of Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mary McAleese', written over a horizontal line. The signature is stylized with a vertical line through it.

Per il Presidente della Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Scalfaro', written over a horizontal line. The signature is stylized with a vertical line through it.

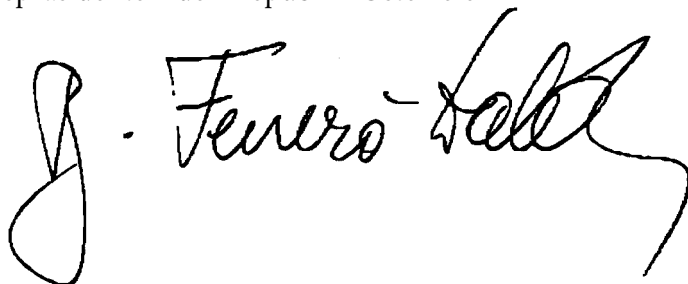
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg



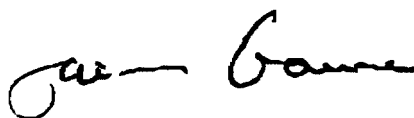
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich



Pelo Presidente da República Portuguesa



Suomen Tasavallan Presidentin puolesta  
För Republiken Finlands President

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Tuomioja', written in a cursive style.

För Hans Majestät Konungen av Sverige

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, somewhat abstract set of loops and a vertical line, representing the signature of the Swedish King.

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom  
of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosi Cook', written in a cursive style.

---

## PROTOCOLLI

### A. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE

#### **Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

#### *Articolo 1*

##### **Abrogazione del protocollo sulle istituzioni**

Il protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, è abrogato.

#### *Articolo 2*

##### **Disposizioni relative al Parlamento europeo**

1. Dal 1° gennaio 2004 e con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

|             |     |
|-------------|-----|
| Belgio      | 22  |
| Danimarca   | 13  |
| Germania    | 99  |
| Grecia      | 22  |
| Spagna      | 50  |
| Francia     | 72  |
| Irlanda     | 12  |
| Italia      | 72  |
| Lussemburgo | 6   |
| Paesi Bassi | 25  |
| Austria     | 17  |
| Portogallo  | 22  |
| Finlandia   | 13  |
| Svezia      | 18  |
| Regno Unito | 72» |

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il numero totale dei rappresentanti al Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 è pari al numero dei rappresentanti figurante nell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, maggiorato del numero di rappresentanti dei nuovi Stati membri stabilito nei trattati di adesione firmati al più tardi il 1° gennaio 2004.

3. Qualora il numero totale dei membri di cui al paragrafo 2 sia inferiore a settecentotrentadue, è applicata una correzione proporzionale al numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro, in modo che il numero totale sia il più possibile vicino a settecentotrentadue, senza che detta correzione risulti in un numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro superiore a quello previsto all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per la legislatura 1999-2004.

Il Consiglio adotta una decisione a tal fine.

4. In deroga all'articolo 189, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in caso di entrata in vigore di trattati di adesione dopo l'adozione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo, il numero dei membri del Parlamento europeo può essere temporaneamente superiore a settecentotrentadue durante il periodo di applicazione di detta decisione. La stessa correzione prevista al paragrafo 3, primo comma del presente articolo sarà applicata al numero di rappresentanti da eleggere negli Stati membri in questione.

### *Articolo 3*

#### **Disposizioni relative alla ponderazione dei voti in sede di Consiglio**

1. Dal 1° gennaio 2005:

a) all'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

|             |    |
|-------------|----|
| Belgio      | 12 |
| Danimarca   | 7  |
| Germania    | 29 |
| Grecia      | 12 |
| Spagna      | 27 |
| Francia     | 29 |
| Irlanda     | 7  |
| Italia      | 29 |
| Lussemburgo | 4  |
| Paesi Bassi | 13 |
| Austria     | 10 |
| Portogallo  | 12 |
| Finlandia   | 7  |
| Svezia      | 10 |
| Regno Unito | 29 |

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»;

ii) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»;

b) all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»;

c) all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.».

2. All'atto di ciascuna adesione, la soglia di cui all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea iscritta nell'atto finale del trattato di Nizza.

#### *Articolo 4*

### **Disposizioni relative alla Commissione**

1. Dal 1° gennaio 2005 e con effetto a decorrere dall'entrata in funzione della prima Commissione successiva a tale data, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.

La Commissione comprende un cittadino di ciascuno Stato membro.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»

2. Quando l'Unione annoveri 27 Stati membri, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione è inferiore al numero di Stati membri. I membri della Commissione sono scelti in base a una rotazione paritaria le cui modalità sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il numero dei membri della Commissione è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»

Questa modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione della prima Commissione successiva alla data di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dopo la firma del trattato di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione, stabilisce:

— il numero dei membri della Commissione;

— le modalità della rotazione paritaria che indicano l'insieme dei criteri e delle regole necessari per la fissazione automatica della composizione dei collegi successivi, in base ai principi seguenti:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

b) fatta salva la lettera a), ciascuno dei collegi successivi è costituito in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.

4. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto a che, all'atto dell'adesione, un suo cittadino sia nominato membro della Commissione finché non si applichi il paragrafo 2.

---

**B. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

**Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia previsto all'articolo 245 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 160 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

*Articolo 1*

La Corte di giustizia è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE), del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.

TITOLO I

**STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI**

*Articolo 2*

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

*Articolo 3*

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

#### *Articolo 4*

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

#### *Articolo 5*

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

#### *Articolo 6*

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

#### *Articolo 7*

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

#### *Articolo 8*

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

## TITOLO II

### ORGANIZZAZIONE

#### *Articolo 9*

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente otto e sette giudici.

Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

#### *Articolo 10*

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

#### *Articolo 11*

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

#### *Articolo 12*

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

#### *Articolo 13*

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

#### *Articolo 14*

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

#### *Articolo 15*

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

#### *Articolo 16*

La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La grande sezione comprende undici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità che è parte in causa.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 2, dell'articolo 213, paragrafo 2, dell'articolo 216 o dell'articolo 247, paragrafo 7 del trattato CE oppure ai sensi dell'articolo 107 D, paragrafo 2, dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 129 o dell'articolo 160 B, paragrafo 7 del trattato CEEA.

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

#### *Articolo 17*

La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari.

Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.

Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

#### *Articolo 18*

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

## TITOLO III

**PROCEDURA***Articolo 19*

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunità sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

*Articolo 20*

La procedura davanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni delle Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

### *Articolo 21*

La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dagli articoli 232 del trattato CE e 148 del trattato CEEA, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tali articoli. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

### *Articolo 22*

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

### *Articolo 23*

Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1 del trattato UE, dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo 150 del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Nei casi contemplati dall'articolo 234 del trattato CE, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

#### *Articolo 24*

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

#### *Articolo 25*

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

#### *Articolo 26*

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

#### *Articolo 27*

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

#### *Articolo 28*

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

#### *Articolo 29*

La Corte può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

#### *Articolo 30*

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

### *Articolo 31*

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

### *Articolo 32*

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

### *Articolo 33*

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

### *Articolo 34*

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

### *Articolo 35*

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

### *Articolo 36*

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

### *Articolo 37*

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

### *Articolo 38*

La Corte delibera sulle spese.

### *Articolo 39*

Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243 del trattato CE o dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 256, quarto comma del trattato CE o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

#### *Articolo 40*

Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall'altra.

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

#### *Articolo 41*

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

#### *Articolo 42*

Gli Stati membri, le istituzioni delle Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

#### *Articolo 43*

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione delle Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.

#### *Articolo 44*

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

#### *Articolo 45*

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

#### *Articolo 46*

Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente delle Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 230 del trattato CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 232, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 148, secondo comma del trattato CEEA.

### TITOLO IV

#### **IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

#### *Articolo 47*

Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.

L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

#### *Articolo 48*

Il Tribunale è composto di quindici giudici.

#### *Articolo 49*

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

### *Articolo 50*

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

### *Articolo 51*

In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1 del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea sono di competenza della Corte.

### *Articolo 52*

Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

### *Articolo 53*

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

### *Articolo 54*

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi diretti all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

#### *Articolo 55*

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunità anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

#### *Articolo 56*

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra le Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni delle Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

#### *Articolo 57*

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo 157 o 158 o dell'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

### *Articolo 58*

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

### *Articolo 59*

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

### *Articolo 60*

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE o gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA.

In deroga all'articolo 244 del trattato CE e all'articolo 159 del trattato CEEA, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 242 e 243 del trattato CE o degli articoli 157 e 158 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

### *Articolo 61*

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione delle Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

### *Articolo 62*

Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3 del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentata dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

## TITOLO V

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 63*

I regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

*Articolo 64*

Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura prevista per la modifica del presente statuto.

---

**C. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA  
COMUNITÀ EUROPEA**

**Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato  
CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni connesse con la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA),

VOLENDO trasferire la proprietà dei fondi CECA alla Comunità europea,

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

*Articolo 1*

1. Tutte le attività e passività della CECA, esistenti al 23 luglio 2002, sono trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002.

2. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».

3. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

*Articolo 2*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

*Articolo 3*

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

*Articolo 4*

Il presente protocollo si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

---

## **Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

### *Articolo unico*

A decorrere dal 1° maggio 2004 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per adottare le misure di cui all'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.

---

## ATTO FINALE

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a Bruxelles il 14 febbraio 2000 per adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato sull'Unione europea, ai trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e ad alcuni atti connessi, ha adottato i seguenti testi:

### **I. Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi**

### **II. Protocolli**

- A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee
  - Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea
- B. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
  - Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
- C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea
  - Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
  - Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza ha adottato le dichiarazioni qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto finale:

- 1) Dichiarazione relativa alla politica europea di sicurezza e di difesa
- 2) Dichiarazione relativa all'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea
- 3) Dichiarazione relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 4) Dichiarazione relativa all'articolo 21, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea
- 5) Dichiarazione relativa all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 6) Dichiarazione relativa all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 7) Dichiarazione relativa all'articolo 111 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 8) Dichiarazione relativa all'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità europea

- 9) Dichiarazione relativa all'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 10) Dichiarazione relativa all'articolo 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea
- 11) Dichiarazione relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 12) Dichiarazione relativa all'articolo 225 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 13) Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 14) Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 15) Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 16) Dichiarazione relativa all'articolo 225 A del trattato che istituisce la Comunità europea
- 17) Dichiarazione relativa all'articolo 229 A del trattato che istituisce la Comunità europea
- 18) Dichiarazione relativa alla Corte dei conti
- 19) Dichiarazione relativa all'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- 20) Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea
- 21) Dichiarazione relativa alla soglia della maggioranza qualificata e al numero di voti della minoranza di blocco in un'Unione allargata
- 22) Dichiarazione relativa al luogo di riunione dei Consigli europei
- 23) Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione
- 24) Dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CEECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio

La conferenza ha preso atto delle dichiarazioni qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto finale:

- 1) Dichiarazione del Lussemburgo
- 2) Dichiarazione della Grecia, della Spagna e del Portogallo relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea
- 3) Dichiarazione della Danimarca, della Germania, dei Paesi Bassi e dell'Austria relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea

Hecho en Niza, el veintiséis de febrero de dos mil uno.

Udfærdiget i Nice, den seksogtyvende februar to tusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechszwanzigsten Februar zweitausendeins.

Έγινε στη Νίκαια, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.

Arna dhéanamh in Nice ar an séú lá is fiche d'Fheabhra sa bhliain dhá mhíle is a haon.

Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.

Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenäkymmenentenäkuudentena helmikuuta 2001.

Utfärdat i Nice den tjugosjätte februari år tjugohundraett.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen  
Für Seine Majestät den König der Belgier

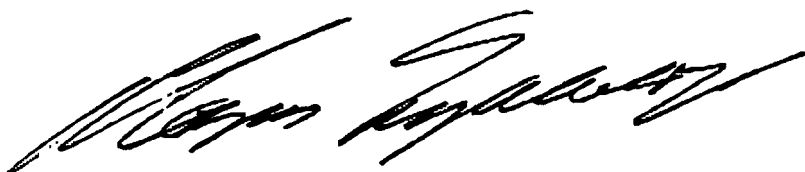


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

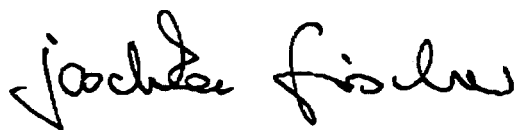
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

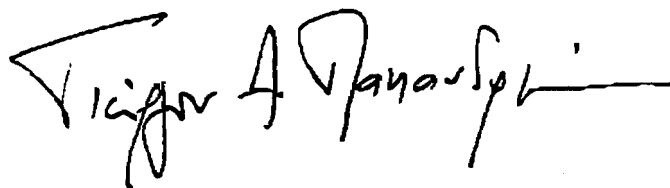
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



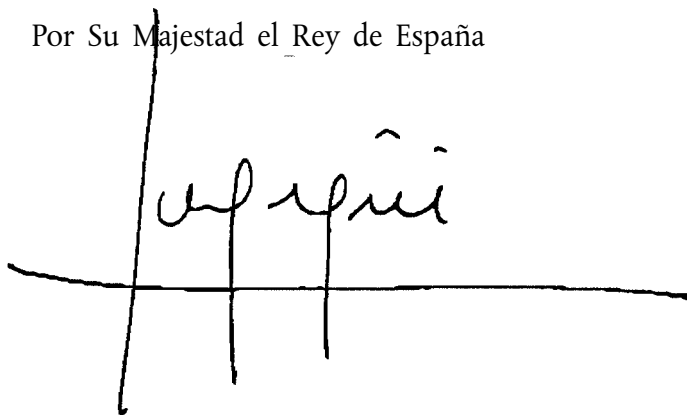
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



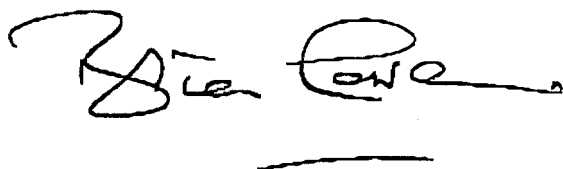
Por Su Majestad el Rey de España

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos I', written over a horizontal line.

Pour le Président de la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Chirac', written over a horizontal line.

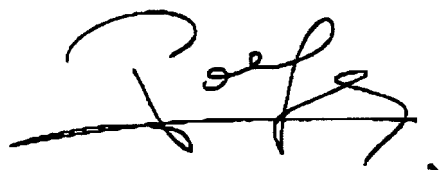
Thar ceann Uachtarán na hÉireann  
For the President of Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. J. Keaveney', written over a horizontal line.

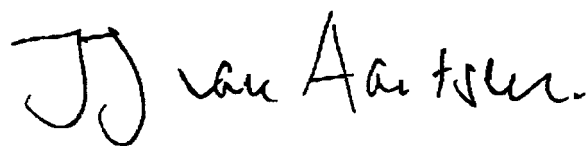
Per il Presidente della Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ciampi', written over a horizontal line.

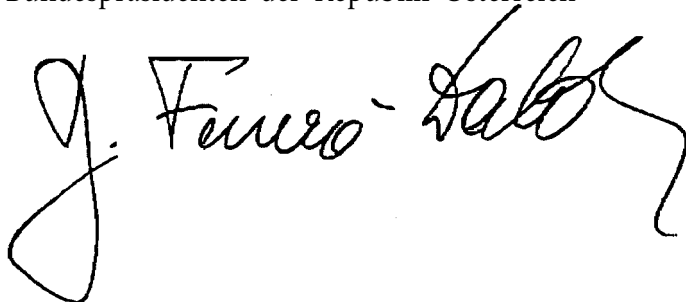
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Grand Duke of Luxembourg.

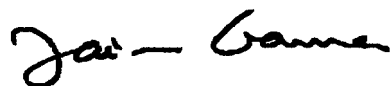
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, reading "J.J. van Aartsen".

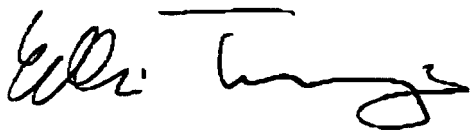
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, reading "J. Frensch-Bab".

Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, reading "Jai - Game".

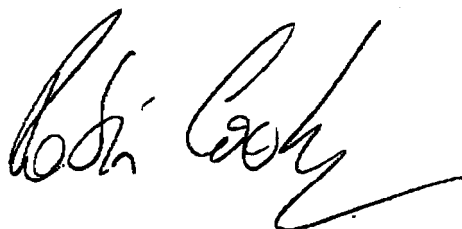
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta  
För Republiken Finlands President



För Hans Majestät Konungen av Sverige



For Her Majesty the Queen of the United Kingdom  
of Great Britain and Northern Ireland

---

## DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA

### 1. Dichiarazione relativa alla politica europea di sicurezza e di difesa

Conformemente ai testi approvati dal Consiglio europeo di Nizza sulla politica europea di sicurezza e di difesa (relazione della presidenza e relativi allegati), l'obiettivo dell'Unione europea è che tale politica sia rapidamente operativa. Una decisione in tal senso sarà adottata dal Consiglio europeo quanto prima possibile nel corso del 2001 e al più tardi dal Consiglio europeo di Laeken/Bruxelles in base alle disposizioni vigenti del trattato sull'Unione europea. Pertanto l'entrata in vigore del trattato di Nizza non costituirà una condizione preliminare.

### 2. Dichiarazione relativa all'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La Conferenza rammenta che:

- la decisione di istituire un'unità (Eurojust) composta di procuratori, giudici o funzionari di polizia di pari competenza distaccati da ogni Stato membro, con il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, figura nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999;
- la Rete giudiziaria europea è stata istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio il 29 giugno 1998 (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).

### 3. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza rammenta che il dovere di cooperazione leale che deriva dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e che regola le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie regola anche le relazioni tra le istituzioni comunitarie stesse. Per quanto riguarda le relazioni tra le istituzioni, allorché risulta necessario, nel quadro di tale dovere di cooperazione leale, agevolare l'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono concludere accordi interistituzionali. Tali accordi non possono né modificare né completare le disposizioni del trattato e possono essere conclusi unicamente con l'accordo di queste tre istituzioni.

### 4. Dichiarazione relativa all'articolo 21, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea

La Conferenza invita le istituzioni e gli organi di cui all'articolo 21, terzo comma o all'articolo 7 a provvedere affinché la risposta dovuta a qualsiasi richiesta scritta di un cittadino dell'Unione venga inviata a quest'ultimo entro un termine ragionevole.

### 5. Dichiarazione relativa all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea

Le Alte Parti Contraenti esprimono il loro accordo affinché il Consiglio, nella decisione che deve adottare in virtù dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino:

- stabilisca di deliberare, a decorrere dal 1° maggio 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 251 per adottare le misure previste all'articolo 62, punto 3) e all'articolo 63, punto 3), lettera b);
- stabilisca di deliberare secondo la procedura di cui all'articolo 251 per adottare le misure previste all'articolo 62, punto 2), lettera a), a decorrere dalla data in cui sia conseguito un accordo sul campo di applicazione delle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone.

Il Consiglio si adopererà inoltre per rendere la procedura di cui all'articolo 251 applicabile, dal 1° maggio 2004 o al più presto dopo tale data, agli altri settori previsti dal titolo IV o ad alcuni di essi.

#### **6. Dichiarazione relativa all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza rammenta che le decisioni in materia di assistenza finanziaria previste all'articolo 100 e rispondenti al principio del «non salvataggio finanziario» («no bail-out») sancito all'articolo 103 devono essere conformi alle prospettive finanziarie 2000-2006 e, in particolare, al punto 11 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, nonché alle corrispondenti disposizioni degli accordi interistituzionali e prospettive finanziarie futuri.

#### **7. Dichiarazione relativa all'articolo 111 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza conviene che le procedure siano tali da consentire a tutti gli Stati membri della zona euro di essere pienamente implicati in ogni tappa della preparazione della posizione della Comunità a livello internazionale per quanto concerne le questioni che rivestono particolare importanza per l'Unione economica e monetaria.

#### **8. Dichiarazione relativa all'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza conviene che ogni spesa effettuata a norma dell'articolo 137 sia da imputare alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

#### **9. Dichiarazione relativa all'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea**

Le Alte Parti Contraenti sono determinate a far sì che l'Unione europea svolga un ruolo motore nel promuovere la protezione dell'ambiente nell'Unione nonché, sul piano internazionale, nel perseguire lo stesso obiettivo a livello mondiale. Occorre avvalersi pienamente di tutte le possibilità offerte dal trattato per conseguire tale obiettivo, anche attraverso incentivi e strumenti orientati al mercato e volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.

#### **10. Dichiarazione relativa all'articolo 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza conferma che, fatte salve le altre disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, gli aiuti alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 181 A.

### **11. Dichiarazione relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 191 non implicano alcun trasferimento di competenze alla Comunità europea e lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti norme costituzionali nazionali.

Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo tramite il bilancio delle Comunità europee non può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale.

Le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici si applicano, su una stessa base, a tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento europeo.

### **12. Dichiarazione relativa all'articolo 225 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza invita la Corte di giustizia e la Commissione a procedere con la massima sollecitudine a un esame complessivo della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, in particolare in materia di ricorsi diretti, e a presentare adeguate proposte in modo che possano essere esaminate dalle istanze competenti fin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza.

### **13. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza ritiene che le disposizioni essenziali della procedura di riesame di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 debbano essere definite nello statuto della Corte di giustizia. Tali disposizioni dovrebbero precisare in particolare:

- il ruolo delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di assicurare la tutela dei loro diritti;
- l'effetto della procedura di riesame sull'esecutività della decisione del Tribunale di primo grado;
- l'effetto della decisione della Corte di giustizia sulla controversia tra le parti.

### **14. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza ritiene che il Consiglio, quando adotterà le disposizioni dello statuto necessarie all'attuazione dell'articolo 225, paragrafi 2 e 3, debba istituire una procedura che assicuri che il funzionamento concreto di tali disposizioni costituirà oggetto di una valutazione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza.

**15. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza ritiene che la Corte, nei casi eccezionali in cui decida di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali, debba deliberare con procedura d'urgenza.

**16. Dichiarazione relativa all'articolo 225 A del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza chiede alla Corte di giustizia e alla Commissione di preparare quanto prima un progetto di decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale competente a deliberare in primo grado in materia di controversie tra la Comunità e i suoi agenti.

**17. Dichiarazione relativa all'articolo 229 A del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Conferenza ritiene che l'articolo 229 A lasci impregiudicata la scelta del quadro giurisdizionale eventualmente definito per la trattazione del contenzioso relativo all'applicazione degli atti adottati in base al trattato che istituisce la Comunità europea che creano titoli comunitari di proprietà industriale.

**18. Dichiarazione relativa alla Corte dei conti**

La Conferenza invita la Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo a migliorare il quadro e le condizioni della loro cooperazione, mantenendo nel contempo la rispettiva autonomia. A tal fine il presidente della Corte dei conti può istituire un comitato di contatto con i presidenti delle istituzioni nazionali di controllo.

**19. Dichiarazione relativa all'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea**

La Conferenza conta che sia presentata quanto prima una raccomandazione ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

**20. Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea <sup>(1)</sup>**

La posizione comune che gli Stati membri adotteranno in occasione delle conferenze di adesione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio, la composizione del Comitato economico e sociale e la composizione del Comitato delle regioni sarà conforme alle tabelle seguenti per un'Unione con 27 Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> Le tabelle figuranti in questa dichiarazione tengono conto unicamente degli Stati candidati con i quali i negoziati di adesione sono stati effettivamente avviati.

## 1. PARLAMENTO EUROPEO

| Stato membro    | Seggi al PE |
|-----------------|-------------|
| Germania        | 99          |
| Regno Unito     | 72          |
| Francia         | 72          |
| Italia          | 72          |
| Spagna          | 50          |
| Polonia         | 50          |
| Romania         | 33          |
| Paesi Bassi     | 25          |
| Grecia          | 22          |
| Repubblica ceca | 20          |
| Belgio          | 22          |
| Ungheria        | 20          |
| Portogallo      | 22          |
| Svezia          | 18          |
| Bulgaria        | 17          |
| Austria         | 17          |
| Slovacchia      | 13          |
| Danimarca       | 13          |
| Finlandia       | 13          |
| Irlanda         | 12          |
| Lituania        | 12          |
| Lettonia        | 8           |
| Slovenia        | 7           |
| Estonia         | 6           |
| Cipro           | 6           |
| Lussemburgo     | 6           |
| Malta           | 5           |
| Totale          | 732         |

## 2. PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO

| Membro del Consiglio | Voti ponderati |
|----------------------|----------------|
| Germania             | 29             |
| Regno Unito          | 29             |
| Francia              | 29             |
| Italia               | 29             |
| Spagna               | 27             |
| Polonia              | 27             |
| Romania              | 14             |
| Paesi Bassi          | 13             |
| Grecia               | 12             |
| Repubblica ceca      | 12             |
| Belgio               | 12             |
| Ungheria             | 12             |
| Portogallo           | 12             |
| Svezia               | 10             |
| Bulgaria             | 10             |
| Austria              | 10             |
| Slovacchia           | 7              |
| Danimarca            | 7              |
| Finlandia            | 7              |
| Irlanda              | 7              |
| Lituania             | 7              |
| Lettonia             | 4              |
| Slovenia             | 4              |
| Estonia              | 4              |
| Cipro                | 4              |
| Lussemburgo          | 4              |
| Malta                | 3              |
| Totale               | 345            |

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno duecentocinquantotto voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno duecentocinquantotto voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.

### 3. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

| Stato membro    | Membri |
|-----------------|--------|
| Germania        | 24     |
| Regno Unito     | 24     |
| Francia         | 24     |
| Italia          | 24     |
| Spagna          | 21     |
| Polonia         | 21     |
| Romania         | 15     |
| Paesi Bassi     | 12     |
| Grecia          | 12     |
| Repubblica ceca | 12     |
| Belgio          | 12     |
| Ungheria        | 12     |
| Portogallo      | 12     |
| Svezia          | 12     |
| Bulgaria        | 12     |
| Austria         | 12     |
| Slovacchia      | 9      |
| Danimarca       | 9      |
| Finlandia       | 9      |
| Irlanda         | 9      |
| Lituania        | 9      |
| Lettonia        | 7      |
| Slovenia        | 7      |
| Estonia         | 7      |
| Cipro           | 6      |
| Lussemburgo     | 6      |
| Malta           | 5      |
| Totale          | 344    |

## 4. COMITATO DELLE REGIONI

| Stato membro    | Membri |
|-----------------|--------|
| Germania        | 24     |
| Regno Unito     | 24     |
| Francia         | 24     |
| Italia          | 24     |
| Spagna          | 21     |
| Polonia         | 21     |
| Romania         | 15     |
| Paesi Bassi     | 12     |
| Grecia          | 12     |
| Repubblica ceca | 12     |
| Belgio          | 12     |
| Ungheria        | 12     |
| Portogallo      | 12     |
| Svezia          | 12     |
| Bulgaria        | 12     |
| Austria         | 12     |
| Slovacchia      | 9      |
| Danimarca       | 9      |
| Finlandia       | 9      |
| Irlanda         | 9      |
| Lituania        | 9      |
| Lettonia        | 7      |
| Slovenia        | 7      |
| Estonia         | 7      |
| Cipro           | 6      |
| Lussemburgo     | 6      |
| Malta           | 5      |
| Totale          | 344    |

## **21. Dichiarazione relativa alla soglia della maggioranza qualificata e al numero di voti della minoranza di blocco in un'Unione allargata**

Ove non tutti gli Stati candidati che figurano nell'elenco riportato nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea abbiano ancora aderito all'Unione al momento dell'entrata in vigore delle nuove ponderazioni di voto (1° gennaio 2005), la soglia della maggioranza qualificata progredirà, in funzione del ritmo delle adesioni, a partire da una percentuale inferiore a quella attuale fino a un massimo del 73,4 %. Quando tutti gli Stati candidati di cui sopra avranno aderito, la minoranza di blocco, in un'Unione a 27, sarà portata a 91 voti e la soglia della maggioranza qualificata risultante dalla tabella riportata nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea sarà automaticamente adeguata di conseguenza.

## **22. Dichiarazione relativa al luogo di riunione dei Consigli europei**

A decorrere dal 2002 una riunione del Consiglio europeo per ciascuna presidenza si terrà a Bruxelles. Quando l'Unione conterà diciotto membri, tutte le riunioni del Consiglio europeo avranno luogo a Bruxelles.

## **23. Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione**

- 1) A Nizza sono state varate importanti riforme. La Conferenza si compiace della positiva conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e impegna gli Stati membri a adoperarsi per una rapida ratifica del trattato di Nizza.
- 2) Essa conviene che, con la conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, si apre la via all'allargamento dell'Unione europea e sottolinea che, una volta ratificato il trattato di Nizza, l'Unione avrà completato i cambiamenti istituzionali necessari per l'adesione di nuovi Stati membri.
- 3) Essendo ora aperta la via all'allargamento, la Conferenza invita ad un dibattito più approfondito e più ampio sul futuro dell'Unione europea. Nel 2001 la Presidenza svedese e la Presidenza belga, in cooperazione con la Commissione e con la partecipazione del Parlamento europeo, promuoveranno un ampio dibattito con tutte le parti interessate: i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i portavoce dell'opinione pubblica nelle sue varie componenti, ossia ambienti politici, economici e accademici, esponenti della società civile, ecc. I paesi candidati saranno associati a questo processo secondo modalità da definire.
- 4) Dopo la presentazione di una relazione al Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001, il Consiglio europeo adotterà nella riunione di Laeken/Bruxelles del dicembre 2001 una dichiarazione contenente iniziative appropriate per il proseguimento di questo processo.
- 5) Il processo dovrebbe affrontare, tra l'altro, le seguenti questioni:
  - le modalità per stabilire, e mantenere, una più precisa delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, che rispecchi il principio di sussidiarietà;
  - lo status della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia;

- una semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza;
  - il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea.
- 6) Nell'individuare questi temi di riflessione, la Conferenza riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri.
- 7) La Conferenza conviene che, una volta concluse queste tappe preparatorie, nel 2004 sia convocata una nuova Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, al fine di trattare i temi summenzionati in vista delle corrispondenti modifiche dei trattati.
- 8) La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri non costituirà in nessun caso un ostacolo o prerequisito al processo di allargamento. Inoltre, gli Stati candidati che avranno concluso i negoziati di adesione con l'Unione saranno invitati a partecipare alla Conferenza. Gli Stati candidati che non avranno concluso i negoziati di adesione saranno invitati in veste di osservatori.

**24. Dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio**

La Conferenza invita il Consiglio a provvedere, a norma dell'articolo 2 del protocollo, affinché il sistema di statistiche CECA sia mantenuto oltre la scadenza del trattato CECA fino al 31 dicembre 2002 e a invitare la Commissione a presentare le raccomandazioni appropriate.

---

## **DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA**

### **1. Dichiarazione del Lussemburgo**

Fatte salve la decisione dell'8 aprile 1965 e le disposizioni e possibilità ivi contenute concernenti la sede di istituzioni, organismi e servizi futuri, il Governo lussemburghese si impegna a non rivendicare la sede delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che restano insediate ad Alicante, anche nel caso in cui dette commissioni divengano camere giurisdizionali ai sensi dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità europea.

### **2. Dichiarazione della Grecia, della Spagna e del Portogallo relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea**

La Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno dato il loro accordo sul passaggio alla maggioranza qualificata nell'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea muovendo dal presupposto che, al terzo comma, il termine «pluriennali» significa che le prospettive finanziarie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale avranno durata identica a quella delle prospettive finanziarie attuali.

### **3. Dichiarazione della Danimarca, della Germania, dei Paesi Bassi e dell'Austria relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea**

Per quanto riguarda la dichiarazione della Grecia, della Spagna e del Portogallo relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi e l'Austria dichiarano che tale dichiarazione non ha come effetto quello di pregiudicare l'azione della Commissione europea, in particolare il suo diritto d'iniziativa.

---